

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

XIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 APRILE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARTINELLI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	149
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	149
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
DE VITA: Erezione in Marsala del monumento celebrativo dello sbarco dei Mille (92);	
PELLEGRINO ed altri: Erezione in Marsala del monumento celebrativo delle gesta di Garibaldi. (261);	
PETRUCCI: Erezione di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille (633)	151
PRESIDENTE . . . . .	151, 152
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	151, 152
FALETRA . . . . .	151
ANGELINO PAOLO . . . . .	152
PELLEGRINO . . . . .	152
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
CONSIGLIO REGIONALE della SARDEGNA: Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1039, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità. ( <i>Modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato</i> ). (419-B)	152
PRESIDENTE . . . . .	152, 153, 154, 156
COSSIGA, <i>Relatore</i> . . . . .	152, 154
BERLINGUER . . . . .	153

PAG.

BARDANZELLU . . . . .	153
PIRASTU . . . . .	153
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	153, 156

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . .	156
----------------------	-----

**La seduta comincia alle 9,25.**

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Radi e Vicentini.

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna, i deputati Bei Ciufoli Adele, Montanari Silvano, Daniele, Mariani, Pieraccini, Albertini, Scarlato, Radi e Grilli Giovanni, sono sostituiti rispettivamente dai deputati Ravagnan, Sannicolò, Bardanzellu, Zurlini, Schiavetti, Albarello, Gagliardi, Bolla e Pirastu. Comunico che il deputato Pellegrino interviene alla seduta, senza voto deliberativo, per l'esame della sua proposta di legge n. 261 oggi all'ordine del giorno.

Devo inoltre informare la Commissione che, malgrado le precedenti sollecitazioni (chiedo scusa al sottosegretario Valsecchi qui presente), rivolte al Ministero delle finanze, il prospetto delle entrate di bilancio del mese

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1959

di marzo non è ancora pervenuto a tutt'oggi, 30 aprile. Anche recentemente è stato fatto presente che normalmente tale prospetto perveniva alla Commissione tra il 18 e il 20 del mese successivo.

Devo dare comunicazione che la Giunta del Regolamento ha esaminato i quesiti che le abbiamo posto in merito alla nomina del relatore per lo stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro e che a tale proposito, in data 26 aprile, il Presidente della Camera mi ha fatto pervenire la seguente lettera:

« Onorevole Presidente, ho sottoposto alla Giunta del Regolamento la questione che ha formato oggetto di dibattito in seno alla Commissione dalla S. V. presieduta circa la ripartizione delle competenze, nei confronti della V Commissione Bilancio, in materia di esame degli stati di previsione dei dicasteri finanziari.

La Giunta ha deciso, nella seduta del 24 aprile, di riportarsi a quanto deliberò in sede di istituzione della Commissione Bilancio. Spetta cioè a quest'ultima (come risulta dal verbale del 19 giugno 1958) di: riferire alla Camera sulla Relazione economica generale del Ministro del tesoro, valutando correlativamente l'impostazione complessiva della politica finanziaria del Governo in sede di esame dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e dei riassunti dell'entrata e della spesa.

Spetta per contro alla Commissione Finanze e Tesoro di valutare, sotto il profilo della politica dell'amministrazione finanziaria, gli specifici problemi dell'entrata e quelli della spesa dei Ministeri delle finanze e del tesoro ».

In verità devo dire che il testo è ambivalente: vi si trovano argomenti a favore dell'una e dell'altra tesi. Tuttavia risulta chiaro il diritto del relatore per l'entrata di discutere sotto il profilo della amministrazione finanziaria, cioè a dire sotto ogni profilo, i problemi dell'entrata e conseguentemente mi sembra che, per quella che è l'economia dei nostri lavori in sede di discussione degli stati di previsione, si possa essere soddisfatti della risposta.

In data 26 aprile il Presidente della Camera mi ha inviato la seguente altra lettera:

« Onorevole Presidente, desidero richiamare la Sua attenzione sulla opportunità che la delicata materia dei pareri sia disciplinata, in attesa che la Giunta del Regolamento elabori apposite norme, in modo uniforme da tutte le Commissioni parlamentari.

A tale scopo ritengo che i principi qui di seguito enunciati possano riuscire idonei a

snellire la procedura dell'esame dei progetti di legge in sede di parere:

1°) non appena un progetto di legge è trasmesso alla Commissione per il parere, il relativo stampato (a meno che non sia necessario esprimere immediatamente il parere stesso) sarà affisso all'Albo della Commissione con indicazione della data nella quale il parere è stato richiesto e dalla quale trascorrono i termini regolamentari concessi per esprimerlo e cioè, di norma, otto giorni di seduta o tre in caso di urgenza;

2°) se nessun membro della Commissione farà richiesta al Presidente di iscrivere all'ordine del giorno l'esame del progetto di legge — decorsi i termini regolamentari — si intenderà che la Commissione non abbia voluto avvalersi della facoltà concessa dal Regolamento;

3°) qualora un progetto di legge venga esaminato per il parere, la discussione avrà inizio con la illustrazione del provvedimento da parte del relatore designato dal Presidente. Questi dovrà concludere proponendo di esprimere:

parere favorevole;

parere contrario;

parere favorevole con osservazioni generiche;

parere favorevole ma subordinatamente alla accettazione di modifiche specificamente formulate;

4°) sulle conclusioni del relatore i componenti la Commissione esprimono, quindi, la loro opinione. Quando la discussione si prolunghi ed almeno un parlamentare per ogni gruppo politico presente sia intervenuto nel dibattito, il Presidente può ritenere sufficientemente dibattuto il problema e passare alla votazione sulle conclusioni del relatore o sugli emendamenti presentati a dette conclusioni (da porsi in votazione secondo il criterio generale della priorità per gli emendamenti più lontani dalle conclusioni stesse);

5°) la Commissione potrà anche stabilire che la deliberazione adottata venga illustrata oralmente presso la Commissione competente;

6°) la Commissione può chiedere che il parere espresso ad altra Commissione in sede referente sia stampato ed allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.

È altresì consigliabile, in ispecie per le Commissioni che, come la I, la II, la IV e la VI, risultano più frequentemente chiamate ad esprimere i pareri, ed in particolare nei casi di urgenza di cui *sub-1°*), l'istituzione di speciali sottocommissioni o comitati proporzionalmente rappresentativi i quali procedano al-

l'esame dei disegni e delle proposte di legge di minore entità, riservandone tuttavia la deliberazione alla Commissione plenaria tutte le volte che ciò risulti opportuno a giudizio del Presidente della Commissione, oppure dal contesto del dibattito ».

Ho voluto dare lettura anche di questa lettera perché, come gli onorevoli colleghi avranno immediatamente compreso, si tratta di materia di notevole importanza: essa riguarda la procedura da seguire per espletare il nostro mandato. Non ho intenzione di aprire una discussione oggi, che richiederebbe del resto un tempo rilevante, e continueremo a lavorare con la procedura seguita finora (e ne darò comunicazione al Presidente della Camera) fino a che non ci saremo portati avanti col lavoro dei bilanci. Successivamente ritengo che la Commissione debba dedicare al problema il tempo necessario per poter considerare i suggerimenti datici e che in sostanza si concretano nel suddividere la nostra attività in speciali sottocommissioni o comitati che procedano all'esame, per i pareri, dei disegni e delle proposte di legge di minore entità (la valutazione mi sembra estremamente soggettiva) oppure nel fare funzionare un Albo che dovrebbe essere consultato continuamente dai colleghi, lasciando all'iniziativa di ciascuno di noi di provocare o meno la inclusione nell'ordine del giorno dei provvedimenti per l'espressione del parere. Dico subito che questa ipotesi non mi sorride molto anche perché personalmente dovrei esaminare uno per uno i provvedimenti allo scopo di valutarli in qualità di presidente della Commissione.

Se i colleghi sono d'accordo, fra qualche tempo potremo prendere in considerazione il problema.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato De Vita: Erezione in Marsala del monumento celebrativo dello sbarco dei Mille (92); dei deputati Pellegrino ed altri: Erezione in Marsala del monumento celebrativo delle gesta di Garibaldi e dello sbarco dei Mille (261); del deputato Petrucci: Erezione di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille a Marsala (633).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: De Vita: « Erezione in Marsala del monumento celebrativo dello sbarco dei Mille »

(92); Pellegrino ed altri: « Erezione in Marsala del monumento celebrativo delle gesta di Garibaldi e dello sbarco dei Mille » (261); Petrucci: « Erezione di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille a Marsala » (633).

Nella precedente seduta eravamo rimasti all'esame dell'articolo 2 del testo unificato relativo al modo di copertura della spesa occorrente per l'erezione del monumento. Erano sorte delle perplessità in merito al sistema di copertura ed avevamo incaricato l'onorevole sottosegretario di approfondire le indagini. Do senz'altro la parola all'onorevole Tesauero.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per venire incontro ai desideri della Commissione ho approfondito l'esame circa il modo legittimo atto ad assicurare la copertura della spesa. Devo dire che, nonostante tutte le ricerche svolte, non è stato possibile trovare una soluzione diversa da quella che ho avuto l'onore di suggerire, cioè a dire di far gravare la parte dello stanziamento relativa ai 10 milioni sui residui del bilancio 1957-58 e la parte relativa ai 90 milioni sull'accennato capitolo concernente il ripristino dei monumenti danneggiati dalla guerra. A maggior tranquillità del Parlamento è stata anche studiata la possibilità di usare una formula generica, ad esempio: « sul corrispondente capitolo del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60 ».

Il Governo non può però aderire alla soluzione che vorrebbe far gravare lo stanziamento sul fondo globale per l'esercizio finanziario 1959-60. Anche se aderisse, il provvedimento si fermerebbe certamente al Senato che si è pronunciato negativamente in occasione analoga. Indipendentemente da questa considerazione, il Governo non può aderire alla tesi del fondo globale perché, per tassativa disposizione di legge, il fondo globale riassume somme stanziare per determinati provvedimenti.

FALETRA. Aderisco alla tesi sostenuta dall'onorevole Sottosegretario soprattutto perché è necessario che il provvedimento abbia una pronta approvazione. Circa il rilievo fatto dall'onorevole Tesauero alla tesi del fondo globale mantengo inalterate le mie riserve, ma non intendo aprire in questa sede e in questo momento una discussione. Ritengo però che il problema debba essere preso in esame appena sarà possibile, ad esempio dopo l'esame dei bilanci e dopo le elezioni siciliane, in modo da dare una volta per sempre una soluzione anche al problema della interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione che ci permetta

di lavorare con più serenità e con più speditezza.

PRESIDENTE. Ho sollecitato a tale proposito una riunione, ma mi è stato fatto presente che, dato il particolare periodo dei bilanci, non vi sarebbe attualmente il tempo disponibile per esaminare la questione.

ANGELINO PAOLO. Vorrei sapere dall'onorevole sottosegretario se egli ha avuto dei contatti con i rappresentanti del Senato, perché non vorrei che il provvedimento venisse respinto così come è accaduto per quello riguardante la Sardegna.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dai colloqui avuti con i rappresentanti del Senato è emersa l'impossibilità di far perno sul fondo globale. Questa soluzione è stata definita un'« aberrazione » (è il termine usato) e l'unica possibile è quella da me prospettata.

ANGELINO PAOLO. Prendo atto di questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Ecco il testo dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 del testo unificato preso in esame (che è quello della proposta De Vita) emendamento proposto dal Relatore Restivo e dal deputato Pellegrino: « All'onere di 100 milioni derivante dalla applicazione della presente legge sarà provveduto: per lire 10 milioni a carico del capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58; per lire 45 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 267 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1958-59; e per lire 45 milioni con riduzione del corrispondente capitolo per l'esercizio 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Se nessuno ha dichiarazioni da fare, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2.

(È approvato).

Resta inteso che il titolo del testo unificato delle proposte di legge 92, 261, 633, è il seguente:

« Erezione in Marsala del monumento celebrativo dello sbarco dei Mille ».

PELLEGRINO. Nel prendere atto di questa realizzazione, desidero esternare tutta la soddisfazione del popolo di Marsala che vede finalmente realizzati le sue speranze e i suoi

consensi, approverà il provvedimento ed invito il Governo, appena il provvedimento diventerà legge dello Stato, a prendere tutte le decisioni necessarie per la realizzazione in concreto dell'opera monumentale, allo scopo di evitare che si ripeta l'increscioso inconveniente verificatosi con la legge del 1910, rimasta inefficace, con la conseguenza che fino ad oggi Marsala non ha ancora visto celebrato degnamente lo sbarco dei Mille in un monumento.

PRESIDENTE. Il testo unificato delle proposte di legge 92, 261 e 633 sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Consiglio Regionale della Sardegna: Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1039, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità (Modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (419-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: discussione della proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna: « Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1039, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna, vittime della siccità ».

Abbiamo una prima volta approvato la proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna; il Senato, attraverso l'esame della VIII Commissione, ha ritenuto di modificarla. Sulle modifiche abbiamo avuto il parere favorevole della V Commissione bilancio e della XI Commissione agricoltura. Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Cossiga.

COSSIGA, *Relatore*. La nostra Commissione aveva approvato la proposta di legge n. 419-B, di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, nella seduta del 13 gennaio 1959; al Senato il testo approvato dalla Camera è stato modificato nella seduta del 13 marzo 1959 ed è pertanto ritornato al nostro esame.

Non intendo ripetere in questa sede i motivi che avevano indotto il Consiglio regionale della Sardegna ad avanzare la proposta di legge; mi limiterò soltanto ad indicare succintamente le modifiche che il Senato ha ritenuto di dover apportare al provvedimento.

Il testo approvato dalla nostra Commissione

1955, n. 1309, e la estensione dei benefici di proroga anche ai normali prestiti contratti prima della data di entrata in vigore della legge; il Senato ha ritenuto opportuno usare un altro sistema creando un nuovo articolo 1 che sostituisce l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309.

Una seconda modifica apportata è quella relativa al concorso dello Stato nel pagamento degli interessi che è stato aumentato dal 4 al 4,50 per cento.

Il punto di maggiore attrito, a mio avviso, è quello che si riferisce allo stanziamento di un miliardo di lire a favore di un fondo di anticipazione da istituire presso la Regione autonoma della Sardegna. Tale fabbisogno finanziario trovava la copertura, nel testo da noi approvato, in una riduzione per uguale importo degli stanziamenti della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, riferentisi a capitoli residui che erano venuti a mano a mano ad incrementarsi a causa di una inesatta previsione della spesa. Il Senato ha ritenuto opportuno passare questa somma in economia sostenendo la necessità della nota di variazione nell'impossibilità di una imputazione diretta ai residui. Tengo a sottolineare che si tratta di una finzione contabile. La conseguenza negativa è che il miliardo di lire, che era già stato destinato alla Sardegna e da un punto di vista giuridico e da un punto di vista morale, ora non è più spendibile per una imperfezione della legge e soprattutto per l'imperfezione del regolamento di esecuzione emanato dal Ministero dell'agricoltura.

Un altro rilievo può essere mosso all'articolo 1. Infatti, mentre nel testo approvato dalla Camera era prevista la possibilità del prelievo automatico, in quello approvato dal Senato si dà la facoltà allo Stato di concorrere nel pagamento. Ci auguriamo che, attraverso un'azione del Ministero dell'agricoltura, le banche facciano quello che oggi non sono più obbligate a fare.

Spero comunque che il provvedimento riesca a raggiungere il suo scopo, che è quello di portare un sollievo ai pastori ed agli agricoltori della Sardegna danneggiati dalla siccità e mi auguro che le critiche mosse agli emendamenti apportati dal Senato non siano di ritardo all'approvazione del provvedimento, ritardo che non farebbe altro che peggiorare la grave situazione esistente in Sardegna in questo settore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dal Senato.

BERLINGUER. Il mio gruppo voterà a favore delle modifiche apportate dal Senato, ma con molte riserve, specialmente sull'ultimo punto illustrato dal relatore.

BARDANZELLU. Mi rincresce che, con le modifiche apportate al provvedimento, il Senato abbia aggravato i danni prodotti dalla siccità in Sardegna.

Giacché Iddio vuole delle prove di sopportazione e di coraggio da parte nostra, il Senato avrebbe dovuto cercare, nei limiti del possibile, di attenuare e non di aggravare i danni.

Ad ogni modo, data la situazione, siamo favorevoli all'accettazione delle modifiche, per quel poco di utile che ancora è rimasto nel provvedimento.

PRESIDENTE. Non possiamo esprimere considerazioni sulla piena libertà che ha il Senato di apportare tutte le variazioni che crede ai provvedimenti da noi trasmessi. Pure noi abbiamo questa libertà, anche se, in questa occasione, motivi di urgenza ci suggeriscono di non avvalercene.

Dobbiamo superare talune considerazioni di forma, anche se la modificazione di questo testo, che non ha notevole durata nel tempo, ha un certo valore.

PIRASTU. Anche il nostro gruppo voterà a favore, sia per le ragioni di urgenza e sia per quel poco di utile che le mutilazioni apportate dal Senato hanno lasciato nel provvedimento.

Condivido le critiche del collega Cossiga, per quanto egli abbia diminuito la gravità delle mutilazioni. Fra l'altro, il testo da noi approvato parlava di proroga, mentre adesso si parla di concessione facoltativa. Purtroppo, in Sardegna sono in atto molte azioni di pignoramento: e questa situazione ci impone di non perdere ulteriormente tempo, se vogliamo almeno ottenere che questi atti di pignoramento siano interrotti. Il testo, però, così come è stato formulato dal Senato, non si presta, a mio parere, a ottenere questa interruzione. Chiedo, perciò, alla sua cortesia, signor Presidente, di fare in modo che almeno l'interruzione degli atti si possa ottenere.

PRESIDENTE. Come ella sa, non possiamo cambiare il testo senza essere obbligati a rimandarlo al Senato. A noi non rimane che lo strumento dell'ordine del giorno, ma anche questo deve essere redatto in modo che non possa far sorgere equivoci sul significato del testo legislativo.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette alla Commissione.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1959

COSSIGA, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto già detto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame delle modifiche apportate.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« La scadenza dei prestiti di esercizio contratti a termini della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, è prorogata, alle stesse condizioni di cui alla legge medesima, per un periodo di due anni a partire dalla data originariamente prevista per ogni singola operazione.

La proroga delle scadenze, la misura del tasso ed il concorso nel pagamento degli interessi si applicano anche ai normali prestiti di esercizio contratti prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali risulti dimostrato che furono contratti per far fronte al pagamento dei prestiti di esercizio previsti dalla legge 23 dicembre 1955, n. 1309. In ogni caso, la durata di ogni prestito non potrà eccedere i 4 anni a decorrere dalla data dell'operazione originaria ».

La Commissione del Senato lo ha così modificato:

L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309 è sostituito dal seguente:

« Alle Aziende agricole ed armentizie della Sardegna danneggiate dalla siccità dell'annata agraria 1954-55 possono essere concessi:

1) prestiti di esercizio ad un tasso non superiore al 2 per cento, per una durata di quattro anni;

2) contributi fino alla concorrenza del 50 per cento della somma occorrente per il ripristino della efficienza produttiva, ivi comprese le concimazioni di fondo per i terreni olivetati, la ricostituzione del patrimonio zootecnico, la costruzione di silos, fienili, muri di sezionamento e di confine e di altre opere occorrenti per il razionale sfruttamento dei pascoli e dei prati; nonché prestiti e mutui, ad un tasso non superiore al 2 per cento e per una durata fino a cinque anni, per le somme non coperte dal contributo ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dalla VIII Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« Tra le opere, per le quali possono essere concessi i benefici dell'articolo 1, n. 2°), della

citata legge 23 dicembre 1955, n. 1309, deve ritenersi compresa anche la costruzione di silos, fienili, muri di sezionamento e di confine, e di altre opere occorrenti per il razionale sfruttamento dei pascoli e dei prati ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Il primo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309 è sostituito dal seguente:

« Per la concessione dei prestiti e dei mutui previsti dal precedente articolo 1 è autorizzata l'erogazione di un concorso statale nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 4,50 per cento ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dalla VIII Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

« I prestiti ed i mutui di cui all'articolo 1, n. 2°), della citata legge 23 dicembre 1955, n. 1309, oltre che con i finanziamenti erogati ed erogabili da parte degli istituti di credito, possono essere concessi anche sulle disponibilità del fondo di anticipazione costituito con la presente legge ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« I benefici previsti dall'articolo 1, n. 1, e dall'articolo 2 possono essere applicati anche nei confronti dei normali prestiti di esercizio contratti prima della entrata in vigore della presente legge e per i quali risulti dimostrato che il loro ricavo fu destinato agli interventi all'uopo previsti dalla legge 23 dicembre 1955, n. 1309. »

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo approvato dalla VIII Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

« Il fondo di anticipazione di cui all'articolo precedente è costituito, per l'importo di lire 1 miliardo, presso la Regione autonoma della Sardegna.

Alla copertura della spesa relativa si provvederà riducendo di pari importo gli stanziamenti previsti all'articolo 6, 3° comma, della citata legge 23 dicembre 1955, n. 1309, nella seguente misura:

di 400 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57;

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1959

di 300 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58;

di 200 milioni per l'esercizio finanziario 1958-59;

di 100 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« L'autorizzazione di spesa di lire 5 miliardi di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, è aumentata di lire 300 milioni.

Detta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 200 milioni per l'esercizio 1958-59 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1959-60. »

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo approvato dalla VIII Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

« Il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 febbraio 1956 sarà integrato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle occorrenti disposizioni concernente l'applicazione della presente legge ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« L'autorizzazione di spesa di complessive lire 1.500 milioni prevista dall'articolo 6, primo comma, della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, è ridotta di lire 300 milioni, corrispondenti all'ammontare delle quote di lire 200 milioni e di lire 100 milioni relative, rispettivamente, agli esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60 ».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo approvato dalla VIII Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

La Commissione del Senato lo ha così modificato:

« All'onere dipendente dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge negli eser-

cizi 1958-59 e 1959-60 si provvede con le disponibilità derivanti dalla riduzione disposta al precedente articolo 5 ».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo approvato dalla VIII Commissione del Senato.

(È approvato).

La Commissione del Senato ha, inoltre, approvato i seguenti articoli che non esistevano nel testo della nostra Commissione e che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 7.

Il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 febbraio 1956 sarà integrato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle occorrenti disposizioni concernenti l'applicazione della legge stessa.

(È approvato).

## ART. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

## ART. 9.

La presente legge andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato il titolo nel seguente testo:

« Norme integrative alla legge 2 dicembre 1955, n. 1309, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità, e costituzione di un fondo per concessione di prestiti e mutui ».

La Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità ».

Pongo in votazione il titolo nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1959

Gli onorevoli Cossiga, Pirastu e Bardanzellu hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro, nell'approvare la proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna « Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità », fa voti che il Governo inviti gli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito agrario affinché venga data la più ampia ed urgente applicazione all'articolo 1 della proposta esaminata con il rinnovo totale dei prestiti scaduti ».

(È approvato).

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accetto, come raccomandazione, tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione del testo unificato delle proposte di legge:

DE VITA, PELLEGRINO, DE PASQUALE, DI BENEDETTO, ADAMOLI, FALETRA, GRASSO NICOLISI

ANNA, SPECIALE, PETRUCCI: « Erezione in Marsala del monumento celebrativo dello sbarco dei Mille » (92-261-633):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	4

(La Commissione approva).

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA:  
« Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità » (419-B):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Andò, Angelino Paolo, Audisio, Bigi, Bima, Bolla, Calasso, Castellucci, Cossiga, Faletra, Longoni, Malfatti, Martinelli, Marzotto, Mitterdorfer, Monasterio, Napolitano Franceco, Natali, Nicoletto, Passoni, Patrini, Pirastu, Ravagnan, Restivo, Trebbi, Schiavetti, Tantalò, Zugno e Zurlini.

**La seduta termina alle 10,30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI